




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: *Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 356 del 11.12.2014*

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 lettera a) L.R. n.7 del 30 aprile 2002- sue ss. mm. ii. Determinatosi a seguito di Sentenza n. 4788/2013 del T.A.R. Campania Sezione Terza a favore di Avv. Claudio Esposito per la somma di euro 1.500,00.

REG. GEN. n. 1260/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, codesta Commissione si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell'U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativo
Dr. Carlo D'orta

Il Presidente
Pietro Foglia

Prot. Gen. 2014.0024275/A

Del 23/12/2014 10.40.18

Da CR A SERDA



Consiglio Regionale della Campania

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2014

ATTIVITÀ AMM. VA

REG. GEN. N. **1260**

Delib. N. 356

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n. 7, sue ss. mm. ii. determinatosi a seguito di Sentenza n. 4788/2013 del TAR Campania Sezione Terza- a favore di Avv. Claudia Esposito per la somma di €. **1.500,00.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre alle ore 13,05 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PIETRO	FOGLIA	Presidente
BIAGIO	IACOLARE	Vice Presidente
ANTONIO	VALIANTE	Vice Presidente
FRANCESCO	NAPPI	Consigliere Questore
NICOLA	MARRAZZO	Consigliere Questore
MAFALDA	AMENTE	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Sono assenti: V. Presidente A. Valiante

Presiede: Pres. P. Foglia

Assistono i dirigenti: Capo Dip. Segr. Legislativa Dott. C. D'Orta
Capo Dip. Segr. Amministrativa e Personale Dott. F. Capalbo
Direttore Generale Presidenza e Studi Leg. E Legali Avv. G. Corporente

RELATORE Capo Dipartimento Segr. Amm.va Dott. F. Capalbo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Amministrazione e Personale nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità dirigenziale gestione del personale a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO

- **che** la legge regionale n. 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- **che** l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- **che** la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debbono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione (art. 47 comma 3, u. cpv.);

PRESO ATTO

- **che** il Consiglio regionale con legge n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di previsione per il 2014-2016;
- **che** il Consiglio regionale con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 301 del 30 gennaio 2014 ha approvato il bilancio gestionale 2014-2016;

RILEVATO

- **che** con deliberazione della Giunta Regionale, n.1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- **che**, conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione del debito fuori Bilancio derivante da Sentenza esecutiva n. 4788/2013 del TAR Campania Sezione Terza- a favore dell'Avv. Claudia Esposito per la somma di €. **1.500,00**;

CONSIDERATO

- **che** l'Avvocatura regionale con nota n.813976 del 28.11.2013 ha trasmesso la Sentenza n. 4788/13 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- **che** la succitata sentenza, su indicazione dell'Avvocatura Regionale avvenuta con nota n° 121617 del 19/02/2014, non è stata impugnata in quanto la procedura concorsuale, oggetto del contenzioso, è stata annullata con provvedimento del Capo Dipartimento della Segreteria Generale Amministrativa pro tempore n° 266 del 20/11/2013 per cui detta sentenza è divenuta esecutiva;
- **che** il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- **che** per la somma di cui alla Sentenza n. 4788/2013 di €. **1.500,00** a favore dell'Avv. Claudia Esposito, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio regionale, ai sensi del più volte citato art. 47, comma 3 della legge Regionale n. 7/2002, e ss. mm. ed ii.;
- **che** l'Avvocato Claudia Esposito, CF SPSCLD79E63F8390, ha trasmesso la fattura proforma n.4 del 4.09.2014, pervenuta in data 17.09.2014 prot. Set. Pers. 3697, con la quale vengono liquidate le spese processuali di cui alla richiamata Sentenza T.A.R. Campania n. 4788/2013;

RITENUTO

- **di dover** demandare alla Direzione Generale Amministrazione e Personale gli atti consequenziali di impegno e liquidazione, sul Capitolo 6211 del Bilancio di previsione 2014, da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento quale debito fuori bilancio da

parte del Consiglio Regionale, anche nella forma contemplata dal D. Lg.vo n. 126 del 10 agosto 2014 che prevede esplicitamente che, decorso il termine di 60 gg. dalla presentazione in Consiglio, "la legittimità di detto debito si intende riconosciuta";

VISTO l'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.

VISTO gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 231/02;

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO il D. L.vo 126/2014;

a voti unanimi

DELIBERA


per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- **a) di** chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02, e ss.mm. ed ii., il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio, anche nella forma contemplata dal D. Lg.vo n.126 del 10 agosto 2014, che prevede esplicitamente che decorso il termine di 60 gg. dalla presentazione in Consiglio "la legittimità di detto debito si intende riconosciuta" dell'importo di €. 1.500,00 a favore dell'Avv. Claudia Esposito, CF SPSCLD79E63F8390, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del TAR CAMPANIA Sez. III, N. 4788/2013;
- **b) di** allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- **c) di** demandare, in esecuzione del presente provvedimento, alla Direzione Generale Amministrazione e Personale gli atti consequenziali di impegno e liquidazione da assumersi sul Capitolo 6211 del Bilancio di previsione 2014 per il successivo pagamento da parte della Direzione Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri;
- **d) di** trasmettere, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, alla Direzione Generale Amministrazione e Personale ed alla Direzione Generale Bilancio ragioneria e Status dei Consiglieri.

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA REGOLARITÀ TECNICA ED ISTRUTTORIA
Il Dirigente dell'Unità Dirigenziale Gestione del Personale ad interim
Dott.ssa Lucia Corretto

VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
Il Direttore Generale Bilancio Ragioneria e Status dei Consiglieri
Dott.ssa Giovanna Donadio

VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ
Il Capo Dipartimento
Prof. Francesco Capalbo





Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 02 del 2014

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Fascicolo n. 02

Il sottoscritto Luigi Rossi nella qualità di Funzionario Istruttore per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone relaziona quanto segue :

- Generalità del creditore: Avv. Claudia Esposito
codice fiscale n. SPSCLD 79E63F8390

Oggetto della spesa: Pagamento prestazione professionale

Impegno: NON RISULTA IMPEGNO

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n° 4788/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Terza-

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

L'Avv. Claudia Esposito ha prestato attività professionale a favore della Sig. Terrecuso Assunta che a sua volta aveva partecipato ad un concorso indetto dal Consiglio Regionale della Campania per la copertura di n° 14 posti di categoria B/3 pubblicato sul B.U.R.C. n° 6 del 24/01/2005 in esecuzione della delibera U.P. 1435 del 04/01/2004.

In tale concorso la Sig. Terrecuso Assunta è stata esclusa dalla commissione esaminatrice dalla partecipazione alla prova orale per non aver superato la prova pratica riportando un punteggio di 4,75/10 inferiore al minimo richiesto di 6/10 per proseguire la procedura concorsuale.

A seguito di tale esclusione la Sig. Terrecuso ha proposto ricorso al TAR Campania conferendo l'incarico di assistenza legale all'Avv. Claudia Esposito con studio in Procida alla Via G. da Procida n° 80.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con sentenza n° 4788/2013 ha accolto il ricorso della ricorrente condannando la Regione Campania al pagamento delle spese processuali quantificate nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento).

La succitata sentenza, su indicazione dell'Avvocatura Regionale con nota n° 121617 del 19/02/2014, non è stata impugnata dal Consiglio Regionale in quanto la procedura concorsuale in parola è stata annullata con provvedimento del Capo Dipartimento della Segreteria Generale Amministrativa pro tempore n° 266 del 20/11/2013 per cui detta sentenza è divenuta esecutiva.

In considerazione di quanto sopra, l'Avvocatura regionale in data 20 marzo 2014 ha trasmesso a questa Amministrazione il decreto dirigenziale n. 123 del 20.03.2014, con il quale è stata prestata acquiescenza alla Sentenza del TAR Campania Sez III, n. 4788/13.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 47, comma 3, Legge Regionale 7/02 e ss.mm. ed ii.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

Sentenza n° 4788/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Terza - di Napoli.

TOTALE DEBITO € 1.500,00



Sulla base degli elementi documentali disponibili ed in particolare sulla base di quanto desumibile dalle determinazioni del Giudice del Tribunale di Napoli

ATTESTA

- che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: mancato pagamento, per assenza di impegno di spesa;
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto attestato il Direttore Generale

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, e ss.mm. ed ii. per l'importo complessivo di **€ 1.500,00**.

Allegati: Sentenze esecutiva n.4788/13;
Decreto di acquiescenza;
Fattura proforma dell'Avv. Claudia Esposito.

Data

Il Funzionario istruttore
- Luigi Rossi -

Il Dirigente U.D. Gestione del Personale ad interim

Dot.ssa Lucia Corretto

Il Direttore Generale
- Prof. Francesco Capalbo -



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

03/12/2013 10:54:22

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013.0813976 28/11/2013 08 50

Mitt. : A G C.4 Avvocatura

Dest. : CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica : 4 Fascicolo : 162 del 2013



Al Consiglio Regionale della Campania,
Settore Amministrativo del Personale
Centro Direzionale IS. F/13
NAPOLI



Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETPERS 2013.0003484/A
Del 03/12/2013

Da SETPERS A SERGP

All' Avv. Tiziana Monti
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
promosso da Terrecuso Assunta c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 4788/13 - Pratica n. CA/320/11

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa
l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 4788/13,
depositata in data 25/10/13, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0023956/A

Del 03/12/2013 09 33 24

Da CR A SETPERS

Handwritten notes:
Vestire di...
11/13
2013

CA
320/11



Avv. Palermo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Monti Tiziana

Presso:

Monti Tiziana

Via S.Lucia,81-C/0 Avv.Regionale Napoli Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 25/10/2013 con il n. 4788/2013 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 2120/2011

Parti

TERRECUSO ASSUNTA

Avvocati

Esposito Claudia

Contro:

Parti

Regione Campania, ed altri


Avvocati

Monti Tiziana

Napoli, li' 28/10/2013

Il Segretario

Stampa illeggibile (likely a date stamp or administrative mark)



Handwritten signature

Handwritten signature

N. 04788/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02120/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2011, proposto da:
Terrecuso Assunta, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Esposito,
con domicilio eletto in Procida, via Giovanni da Procida n. 80 (e
pertanto *ex lege* in Napoli, presso la segreteria del T.A.R.);

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Monti (Avv.ra
regionale), con domicilio eletto presso la sede dell'Ente, in Napoli, via
S. Lucia, 81;

nei confronti di

Negri Cerciello Carmine, non costituito;

per l'annullamento

a) della comunicazione datata 11.03.2011, con la quale il presidente

della Commissione del concorso pubblico per la copertura di n. 14 posti vacanti di cat. b/3 elevabili a n. 39 (coadiutore amministrativo), pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 24/01/2005 e sulla G.U.R.I. n. 7 del 25/11/2005, stabilisce il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, su istanza presentata dalla ricorrente, sino all'approvazione della graduatoria; b) del bando di concorso per la copertura di n. 14 posti vacanti di cat. b/3 elevabili a n. 39 (coadiutore amministrativo) nei ruoli del consiglio regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 24/01/2005 e sulla G.U.R.I. n. 7 del 25/11/2005; c) del regolamento recante disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi di cat. B/3 (ex V[^] qualifica funzionale), profilo professionale coadiutore, pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 20 dicembre 2004; d) dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova pratica ed ammessi alla prova orale pubblicato sul sito del consiglio regionale della Campania il 25.01.2011, risultato dall'abbinamento, in seduta pubblica, tra i nominativi dei candidati e i risultati delle prove pratiche anonime, relativo al concorso pubblico di cui alle lettere precedenti; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1614/2013 del 7 marzo 2013 con la

quale la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio;

Vista la produzione in data 14 maggio 2013, con la quale la parte ricorrente ha comprovato l'avvenuta integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale n. 26 del 13 maggio 2013, parte III – avvisi e bandi – della notifica per pubblici proclami;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame – notificato il 25 marzo 2011 e depositato in segreteria il 9 maggio 2011 – la sig.ra Terrecuso Assunta ha impugnato, deducendo una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l'amministrazione non l'ha ammessa alla prova orale del concorso per la copertura di n. 14 posti vacanti, elevabili a n. 39, di cat. B/3 (coadiutore amministrativo) nei ruoli del consiglio regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 24 gennaio 2005 e sulla G.U.R.I. n. 7 del 25 novembre 2005, avendo essa ricorrente conseguito alla prova pratica il punteggio complessivo di 4,75/10, inferiore al minimo (6/10) necessario per proseguire nella procedura concorsuale. La sig.ra Terrecuso ha contestualmente impugnato la

comunicazione, in data 11 marzo 2011, con la quale il presidente della commissione di concorso ha disposto il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi sino all'approvazione della graduatoria.

Si è costituita a resistere in giudizio l'amministrazione regionale.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Con l'ordinanza collegiale n. 1614/2013 del 22 marzo 2013 la Sezione – ritenuta la causa non manifestamente inammissibile o infondata agli effetti dell'art. 49, comma 2, c.p.a., tenuto conto del precedente analogo di questa Sezione - sentenza n. 491 del 2012 - ha disposto l'integrazione del contraddittorio.

La parte ricorrente vi ha provveduto mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale n. 26 del 13 maggio 2013, parte III – avvisi e bandi – della notifica per pubblici proclami, come da deposito eseguito in data 14 maggio 2013.

Chiamata nuovamente alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013, la causa è stata dunque riassegnata in decisione.

In via preliminare il Collegio ribadisce la non accoglibilità delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa regionale, sia sotto il profilo della validità della notifica (presso l'Avvocatura regionale e non presso la sede legale dell'Ente), trattandosi di vizio sanabile e sanato con la stessa costituzione in giudizio dell'amministrazione, sia sotto il profilo della asserita tardività dell'azione (posto che il termine iniziale decorre dalla pubblicazione sul sito regionale dell'esito della prova

pratica e non dalla seduta pubblica di abbinamento dei nominativi alle prove pratiche corrette e di ufficializzazione dei risultati, a nulla rilevando la presenza della ricorrente in tale sede), sia sotto il profilo della procedibilità del ricorso, non potendosi ritenere cessato l'interesse processuale di parte ricorrente per il solo fatto della sospensione temporanea della procedura concorsuale (cfr. nota n. 2011 del 10 maggio 2011 depositata in atti dalla Regione in data 11 maggio 2011).

Nel merito il ricorso è fondato in analogia con quanto già deciso dalla Sezione nell'analogo caso di cui alla sentenza 31 gennaio 2012, n. 491. La contestazione di parte ricorrente (a parte le questioni, ormai superate, inerenti il ritardato o mancato accesso agli atti) si incentra e si risolve, sostanzialmente, nel rilievo per cui gli otto "*errori di ortografia o di grammatica*" addebitati dalla commissione per la prova di videoscrittura con il sistema "word" non sarebbero in realtà tali (errori di ortografia o di grammatica), ma "*solo lievi difformità del tutto inidonee a innescare il meccanismo di decurtazione dei punti suddetto*". E infatti, la tipologia di errori attribuiti alla ricorrente [1) "in corrispondenza del quarto rigo: apostrofo e virgolette"; 2) "in corrispondenza del quinto rigo: virgolette"; 3) "in corrispondenza dell'ottavo rigo: apostrofo e spazio tra la parola art. ed il numero 11"; 4) "in corrispondenza del decimo rigo: apostrofo"; 5) "in corrispondenza del dodicesimo rigo: apostrofo"; 6) "in corrispondenza del quindicesimo rigo: apostrofo; 7) "in corrispondenza del diciassettesimo rigo: apostrofo; 8) "in

corrispondenza del diciannovesimo rigo: apostrofo"; 9) "in corrispondenza del ventiquattresimo rigo: apostrofo"] si rivelano essere in realtà non già errori di ortografia e grammatica, ma al più mere difformità di segni paragrafematici del tutto ininfluenti al fine della decurtazione dei punti. La stessa parte ricorrente d'altronde ricorda come *"detta interpretazione è conforme all'orientamento espresso da codesta sezione III del T.A.R. Campania, nella sentenza n. 491/2012, su ricorso avente n. R. G 1121/2011, che ha accolto un ricorso proposto da un altro candidato al medesimo concorso, che ha svolto le stesse prove della ricorrente"*. E in effetti la tesi di parte ricorrente trova sostegno in un precedente analogo già deciso da questa Sezione con la sentenza 31 gennaio 2012, n. 491 (relativo ad altro candidato partecipante alla medesima procedura concorsuale qui oggetto di discussione), dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare. In quel precedente, infatti, la Sezione, evidenziato, con riferimento all'attribuzione del punteggio per la prova in "word" operata nel verbale n. 2 del 22 marzo 2010, che la prova consisteva nella copia di un testo di legge regionale della lunghezza di complessivi 25 righe; che per ogni errore di ortografia e grammatica a qualsiasi titolo commessi venivano sottratti punti 0,50 per un max di punti 3; che 1 punto poteva essere attribuito, a discrezione della Commissione, per l'impaginazione e l'intabulazione del testo, nonché per il corretto uso di maiuscole e minuscole; che se il testo non fosse copiato integralmente la prova non si sarebbe intesa superata, tutto ciò premesso la Sezione ha ritenuto che "a rigore, gli

“errori” commessi dal ricorrente nel ricopiare il testo fornito in formato Word non possono qualificarsi né come errori di “ortografia” (con i quali si intende la scorretta rappresentazione scritta di suoni e parole di una lingua), né come errori di “grammatica” (con i quali si indicano errori attinenti alla non corretta costruzione di frasi, sintagmi e parole), bensì, come peraltro ammesso dalla stessa amministrazione, come errori di trascrizione - se non addirittura, come ritenuto da parte ricorrente, di battitura - con particolare riferimento a segni paragrafematici quali gli apostrofi e i trattini di interlineatura”. La Sezione ha altresì rilevato come una siffatta decurtazione non solo non fosse prevista nella lettera e) dei criteri elaborati dalla Commissione, ma neppure - contrariamente a quanto argomentato nella memoria difensiva - la Commissione avrebbe previsto che il testo di legge fornito dovesse essere copiato con caratteri e formattazione “identici”, pena il mancato superamento della prova come previsto, invece, ai sensi della lettera f), nel caso in cui il testo non fosse copiato in modo “integrale”, ovverossia nella sua interezza”. “Tanto ciò è vero - ha aggiunto la Sezione - che il corretto uso delle lettere maiuscole e minuscole o la corretta impaginazione, lungi dall’essere ritenuti come *condicio sine qua non* della fedele copiatura del testo di riferimento, sono stati addirittura ritenuti dalla Commissione elementi di favore per l’eventuale attribuzione, discrezionale, di un ulteriore punto aggiuntivo”.

La vicenda all’odierno esame del Collegio è praticamente identica; alla

ricorrente è stato attribuito il punteggio di 1,75 per la prova di "word" per effetto dell'illegittimo addebito, come errori di grammatica o di ortografia, di 3 punti in meno (l'intero plafond di penalità addebitabili, per 0,50 punti per ciascuno errore, avendo la commissione riscontrato otto errori).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato in epigrafe.

Né può fondatamente eccepirsi che la focalizzazione della censura sopra esaminata e accolta è avvenuta, da parte ricorrente, in modo progressivo, nel corso dei successivi atti defensionali via via depositati: essa – peraltro svolta, ancorché ipoteticamente, già nell'atto introduttivo - si radica comunque ritualmente e legittimamente nell'originaria contestazione di difetto di motivazione, di incomprendibilità e di illogicità del punteggio – eccessivamente sfavorevole – attribuito alla prova pratica, e ha trovato coerente e consequenziale svolgimento mano a mano che l'amministrazione ha messo a disposizione gli atti e i documenti che hanno consentito alla parte ricorrente di avere piena contezza delle ragioni sostanziali poste a base del contestato punteggio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

impugnato.

Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF, Estensore

Ida Raiola, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0200355 20/03/2014 15,22

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Dest. : CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



Al Consiglio Regionale della Campania,
D.G. Amministrazione e Personale
U.D. Gestione del Personale
Centro Direzionale IS. F/8
NAPOLI

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
promosso da Terrecuso Assunta c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 4788/13 - Pratica n. CA/320/11

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0006451/A

Del 27/03/2014 08 29 34
Da CR A SETPERS

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota prot. n. 160192 del 06/3/14, inerente al giudizio in oggetto, si comunica che con decreto dirigenziale n. 123 del 20/3/14, allegato alla presente, è stata prestata acquiescenza alla sentenza del TAR Campania Sez. III n. 4788/13, notificata il 13/2/14.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P.m.e.

g

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETPERS 2014.0001236/A

Del 27/03/2014
Da SETPERS A SERGP

Terrecuso
27/3/14

[Handwritten signature]

20/3/14
vis per / per



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.4 Avvocatura

COORDINATORE

DIRIGENTE SETTORE

Avv. d'Elia Maria

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
123	20/03/2014	91	2	-	-

Oggetto:

Acquiescenza alla sentenza del T.A.R. Campania Sez. III, n. 4788/13 del 25/10/13, notificata il 13/02/14, pronunciata sul ricorso proposto da Terrecuso Assunta c/ Regioni Campania ed altri. Pratica n. CA/320/11/Avv.ra.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	

IL COORDINATORE

PREMESSO

- che con ricorso notificato alla Regione Campania in data 25/03/11, Terrecuso Assunta, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Esposito, ha adito il T.A.R. Campania per l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione datata 11/03/11, con la quale il presidente della Commissione del concorso pubblico, pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 24/01/2005 e sulla G.U.R.I. n. 7 del 25/11/05, per la copertura di n. 14 posti vacanti di cat. b/3 elevabili a n. 39 nei ruoli del Consiglio Regionale della Campania (coadiutore amministrativo), stabilisce di differire l'accesso agli atti, presentato dalla ricorrente, alla data di approvazione della graduatoria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
- che il T.A.R. Campania, Sez. III, con sentenza n. 4788/13 del 25/10/13, notificata il 13/01/14, ha accolto il suddetto ricorso;

VISTE:

- la nota prot.gen.1078/P e prot.SETPERS 249/P del 15/01/14 del Consiglio Regionale della Campania Direzione Generale Amministrazione e Personale Unita Dirigenziale Gestione del Personale, con la quale si rappresenta il sopravvenuto annullamento della procedura concorsuale in parola, con provvedimento del Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa, n. 266 del 20/11/12;
- la nota prot. n. 121617 del 19/02/14 con la quale il difensore della Regione Campania, prende atto del summenzionato annullamento, e esprime il proprio avviso di prestare acquiescenza alla citata sentenza;

RITENUTO:

- quindi, di prestare acquiescenza alla sentenza n. 4788/13 del 25/10/13, notificata il 13/01/14, resa dal T.A.R. Campania, Sez. III;

VISTI:

- gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale

Su proposta del Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

DECRETA

- di prestare acquiescenza, per le ragioni in premessa specificate, alla sentenza del T.A.R. Campania Sez. I, n. 4788/13 del 25/10/13, notificata il 13/01/14, pronunciata sul ricorso proposto da Terrecuso Assunta c/ Regioni Campania ed altri;
- di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio Regionale della Campania, Direzione Generale Amministrazione e Personale U.D. Gestione del Personale.

- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

Avvocato Claudia Esposito
via Giovanni da Procida, 80
80079 - Procida (NA)
tel. fax 0815441963
cell. 3397638484
P.E.C. claudiaesposito2@avvocatinapoli.legalmail.it

Avv. Claudia Esposito
Via G. da Procida, 80
80079, Procida, NA
P.I. 06054611212
C.F. SPSCLD79E63F8390

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017192/A

Del 15/09/2014 08 08 34
Da TR A SETAM

Spett.le
Regione Campania
Consiglio Regionale
della Campania
Settore Amministrazione ed Economato
Centro Direzionale Isola F8
NAPOLI

Pro forma fattura n. 4 del 04/09/2014

OGGETTO PRATICA: Pagamento spese legali del ricorso presso il T.A.R. Campania, sez.III
avente n. R.g.2120/11

PARTI: Terrecuso Assunta c/ Regione Campania e Negri Cerciello Carmine

Dettaglio fattura

TOTALE COMPETENZE (Diritti e Onorari) :	€ 1.182,22
C.P.A 4%	€ 47,29
IMPONIBILE I.V.A.	€ 1.229,51
I.V.A. 22%	€ 270,49
TOTALE :	€ 1500,00
A DEDURRE RITENUTA D'ACCONTO 20%(su diritti e onorari)	€ 236,44
NETTO A PAGARE	€ 1.236,56

La ritenuta d'acconto applicata, deve essere versata dal cliente (CODICE 1040) e la certificazione deve pervenire in tempo utile per la dichiarazione dei redditi, come previsto dalla legge in vigore.

Informativa ai sensi della L.196 del 30.06.2003. I vs dati personali vengono trattati nel pieno rispetto della L. 196 del 30.06.2003

Si prega versare l'importo su conto corrente bancario intestato a: **Claudia Esposito**

Coordinate bancarie:

Banco di Napoli, filiale n (04859) di Procida (NA) IBAN: IT93 J010 1040 1101 0000 0001 828.

Il presente documento non costituisce fattura valida ai sensi dell'art.21 del Dpr 633/72. Contestualmente al pagamento, verrà emessa regolare fattura.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETTERS 2014 0003697/A
Del 15/09/2014
Da SETTERS 4 SERVIZIO

C.F. SPSCLD79E63F8390 P.I. 06054611212